

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI - Affidamento in concessione dei servizi di ristorazione mediante distributori automatici ubicati presso le sedi della Scuola IMT Altì Studi Lucca – CIG 9740975ADB

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha per oggetto l'affidamento dei Servizi di ristorazione, mediante Distributori Automatici, ubicati presso le sedi della Scuola IMT Altì Studi Lucca, secondo le modalità e le condizioni di seguito previste. Il Servizio andrà a beneficio di soggetti presenti a vario titolo presso la Scuola, Allievi, Professori, Ricercatori, Personale tecnico amministrativo e utenza esterna.

L'oggetto del Servizio sarà articolato come segue:

Servizio principale: la gestione della distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti preconfezionati, garantendo l'indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico, dei prezzi inerenti i singoli prodotti, da effettuarsi mediante:

- n. 10 Distributori Automatici, da installare presso le sedi della Scuola IMT Altì Studi Lucca nello specifico:
 - o N. 1 distributore di bevande calde e n. 1 distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati presso la sede amministrativa della Scuola sita a Lucca in Piazza San Ponziano 6;
 - o N. 1 distributore di bevande calde e n. 1 distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati presso la Biblioteca della Scuola sita a Lucca in Piazza San Ponziano;
 - o N. 2 distributori di bevande calde e n. 2 distributori di bevande fredde e alimenti preconfezionati presso il campus della Scuola sito a Lucca in Piazza San Francesco 19;
 - o N. 1 distributore di bevande calde e n. 1 distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati presso il nuovo campus della Scuola sito a Lucca in via Brunero Paoli. Il servizio per tale sede dovrà essere attivo a partire da marzo 2023;

Servizi Accessori: i servizi connessi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso, quali:

- consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei distributori automatici, compresi eventuali collegamenti alla rete idrica, elettrica e connessione internet ove necessari;
- eventuali lavori funzionali allo svolgimento del servizio, come descritti nel Capitolato;
- la pulizia interna ed esterna dei distributori utilizzati per l'espletamento del servizio proposto;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

La gestione del servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del presente Capitolato. Tali attività dovranno essere svolte dal personale del Concessionario.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di 36 mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

ART. 3 – SPAZI A DISPOSIZIONE

Per l'espletamento del servizio, la Scuola concede in gestione al Concessionario spazi idonei. Tali locali sono dotati degli impianti necessari per lo specifico utilizzo e il Concessionario dovrà esclusivamente provvedere all'allaccio delle relative utenze per lo svolgimento del servizio.

Il Concessionario non potrà utilizzare gli spazi messi a disposizione della Scuola per attività diverse da quelle previste dal presente Capitolato Tecnico.

Il Concessionario si obbliga a non modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi, né ad apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia, senza prima aver acquisito per iscritto la preventiva autorizzazione della Scuola pena la risoluzione del contratto.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Scuola potrà richiedere l'immediata restituzione degli spazi, oltre al risarcimento del danno.

ART. 4 – CONTRIBUTO ANNUO PER L'USO DEI LOCALI

Il Concessionario dovrà corrispondere alla Scuola, un contributo minimo dell'importo di euro 1.600,00 annui. Il suddetto contributo dovrà essere corrisposto annualmente tramite PagoPA, secondo le modalità che saranno comunicate dalla Scuola al Concessionario.

ART. 5 – CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Successivamente alla stipula del contratto di concessione del servizio, la Scuola procederà alla consegna degli spazi al Concessionario al fine di installare i distributori automatici.

Entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei locali, il Concessionario si impegna a consegnare ed installare i distributori automatici conformemente alle indicazioni ricevute dalla Scuola.

Ultimata l'installazione dei distributori automatici e la loro messa in esercizio, la Scuola verificherà l'adeguatezza degli spazi allestiti dal Concessionario rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e a livello di impiantistica.

L'avvio della fase della gestione della concessione avverrà all'esito positivo della suddetta fase di verifica preliminare.

Il Concessionario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, gli spazi messi a disposizione della Scuola, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il normale loro deterioramento d'uso, vuoti e sgomberi dai Distributori Automatici e quant'altro sia stato installato per l'esercizio del servizio, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide. In caso ciò non avvenga, entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale, la Scuola provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese di deposito dei beni ivi presenti a carico del Concessionario.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario.

ART. 6 – VALORE DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto la gestione funzionale ed economica del servizio di distribuzione automatica, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA.

Il valore presunto del contratto è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del Codice, € 46.770,56 (Euro quarantaseimilasettecentosettanta/56) valore medio per 36 mesi, al netto dell'Iva.

ART. 7 - PREZZI

Il Concessionario applicherà i prezzi unitari offerti in sede di preventivo.

Eventuali prodotti aggiuntivi offerti in sede di preventivo potranno essere messi in vendita previa autorizzazione della Scuola.

Il Concessionario dovrà applicare tariffe agevolate agli utenti in possesso di Chiavetta, Tessera/NFC o simili, per il pagamento delle Bevande Calde, applicando lo sconto offerto in sede di preventivo che comunque dovrà essere almeno pari a € 0,05.

La somministrazione ed il prezzo di eventuali ed ulteriori prodotti non inseriti nei suddetti cataloghi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Scuola.

Il Concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o bevanda offerto nello svolgimento del servizio, corrispondente a quello indicato nel listino vistato dalla Scuola.

Dovrà inoltre essere inserita un'indicazione separata per i prodotti per celiaci (Ad esempio: inserendo una targa con "gluten free")

È ammessa la revisione annuale dei prezzi dei prodotti a partire dal terzo anno del contratto, a richiesta del Concessionario e sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Gli eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti alla Scuola ed applicati solo dopo averne ricevuto l'autorizzazione scritta.

Aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente contratto.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà eseguire il servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara, dalla propria offerta, e dalla normativa vigente.

Il Concessionario provvede al funzionamento del servizio di distribuzione automatica, impegnandosi:

- a garantire, sin dal primo giorno di attivazione, l'erogazione completa del servizio, nonché ogni altro servizio annesso, direttamente, con diligenza professionale e decoro, così come richiesto nel presente Capitolato ed integrato in sede di offerta;
- a provvedere al rifornimento regolare dei distributori automatici, con una frequenza tra il lunedì ed il sabato, che tenga in adeguata considerazione le esigenze degli utenti;
- ad osservare, nell'erogazione del servizio, le disposizioni, ove applicabili, finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, contenute nella Legge 19 agosto 2016 n. 166;
- a predisporre le targhette con i prezzi riferiti ai singoli prodotti in modo conforme al catalogo dei prodotti e al relativo listino prezzi e le targhette riguardanti i prodotti per celiaci;
- a garantire i rifornimenti dei generi necessari agli esercizi nelle fasce orarie che gli verranno comunicate dalla Scuola in modo da non creare disagio all'utenza;
- a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento del servizio conformemente alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza ed igiene e sanità ed è obbligato ad osservare le prescrizioni impartite dalla Scuola. La Scuola non può essere ritenuta in alcun modo depositaria di tutto quanto detenuto negli spazi dell'esercizio, rimanendo la custodia e la detenzione a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario;
- a provvedere, con proprio personale e a proprie spese all'igiene interna ed esterna dei distributori automatici e degli spazi in uso, mantenendo un decoro commisurato a quello esistente in modo da non nuocere all'immagine della Scuola;
- ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici in modo da mantenerli in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore. Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi di assistenza al fine di eliminare qualsiasi malfunzionamento e ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del servizio, entro il termine massimo di 24 ore solari afferenti a giorni feriali decorrenti dalla segnalazione del malfunzionamento da parte della Scuola. Qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del servizio entro il predetto termine massimo stabilito, l'Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione dell'attrezzatura danneggiata con altra attrezzatura aventi caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per la Scuola, entro il termine massimo di 48 (quarantotto) ore solari afferenti a giorni feriali, decorrenti dal primo intervento effettuato a seguito della segnalazione del malfunzionamento.
- ad adottare ed osservare nello svolgimento del servizio tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione del servizio previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza;

ART. 9 – ONERI A CARICO DELLA SCUOLA

La Scuola provvederà a:

- mettere a disposizione gli spazi e gli impianti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di sopralluogo, compresa connessione internet ove necessario;
- consentire l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del servizio (ad esempio: per il rifornimento dei distributori automatici, per la pulizia ecc.);

ART. 10 – IL CATALOGO DEI PRODOTTI

I prodotti e le bevande poste in vendita mediante i distributori devono essere di prima qualità; le marche degli stessi devono essere a rilevanza nazionale.

Il Concessionario si obbliga ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati.

Il Concessionario deve garantire l'erogazione di prodotti senza glutine.

Le seguenti bevande calde dovranno rispettare le seguenti grammature minime:

- Caffè espresso - circa gr. 7*
- Caffè decaffeinato - grammatura minima di circa gr. 1,5*
- Caffè macchiato - grammatura minima di circa gr. 7 di caffè e circa gr. 5 latte in polvere*
- Caffè d'orzo - grammatura minima di circa gr. 2,5 *
- Cappuccino - grammatura minima di circa gr. 7 di caffè e gr. 9 di latte*
- Cioccolato - grammatura minima di circa gr. 25*
- The - grammatura minima di circa gr. 14*

* dose prodotto prioritario

La Scuola, in qualsiasi momento, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ritenga opportuna la vendita o per i quali ci siano state lamentele da parte degli utenti. I prezzi dei prodotti posti in vendita non potranno essere superiori a quelli indicati di seguito, tali prezzi devono intendersi IVA inclusa:

- **Bevande Calde:** il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a **€0,65 iva inclusa**
- **Bevande Fredde:** il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a **€1,30 iva inclusa**
- **Alimenti dolci/salati:** il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a **€1,20 iva inclusa**
- **Snack salutari:** il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a **€2,00 iva inclusa**

Di seguito i prodotti che dovranno essere offerti:

BEVANDE	
BEVANDE CALDE	Caffè espresso corto, lungo, macchiato
	Caffè decaffeinato corto, lungo, macchiato
	Cappuccino
	Cappuccino decaffeinato
	Caffè d'orzo
	Té
	Cioccolata
	Mokaccino
BEVANDE FREDDE	Té Brick 20cl
	Bibite in lattina 33 cl
	Bibite in lattina Zero Zuccheri 33 cl
	Succhi di frutta brick 20 cl – almeno 50% frutta
	Succhi di frutta brick 20 cl – almeno 50% frutta Zero Zuccheri
	Smoothies (solo succo e purea di frutta)
	Té Brick 20cl
	Bibite in lattina 33 cl

	Bibite in lattina Zero Zuccheri 33 cl
	Succhi di frutta brick 20 cl – almeno 50% frutta
	Succhi di frutta brick 20 cl – almeno 50% frutta Zero Zuccheri
SNACK	
ALIMENTI SALATI	Taralli (circa 40 gr.)
	Croccantelle (circa 40 gr.)
	Schiacciatine (circa 40 gr.)
	Crackers (circa 30 gr.)
	Crackers salati (tipo Tuc) (circa 30 gr.)
	Patatine (circa 40 gr.)
	Chips salati al mais/riso (circa 40 gr.)
	Croccantini di mais al formaggio (tipo Fonzie) (circa 40 gr.)
ALIMENTI DOLCI	Biscotti (tipo Pavesini, Baiocchi, Ringo) (circa 30 gr.)
	Merendina (tipo Kinder delice, Fiesta) (circa 30 gr.)
	Barretta Cioccolato (tipo Twix, Ritter, Mars) (circa 30 gr.)
	Plumcake (circa 30 gr.)
	Croissant (circa 30 gr.)
SNACK SALUTARI	Frutta secca (noci sgusciate, power mix, Energy Mix) (circa 30 gr.)
	Barretta fitness (circa 25 gr.)
	Barretta di Frutta secca (circa 25 gr.)
	Barretta Proteica (circa 25 gr.)

L'elenco di cui sopra non è esaustivo. L'Operatore Economico potrà proporre in sede di preventivo ulteriori prodotti che intende offrire per il servizio. Sarà valutata con favore la presenza di prodotti biologici.

La Scuola potrà richiedere l'inserimento di ulteriori prodotti, quantità e prezzi saranno concordati con l'aggiudicatario.

Per quanto riguarda le dosi da impiegare per i generi di caffetteria e la miscita delle bevande, esse dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia.

È fatto assoluto divieto al Concessionario di inserire nei distributori automatici qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e tabacchi o prodotti contenenti tabacco.

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso, limitando l'incidenza del servizio sull'ambiente, in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente, il Concessionario è obbligato a non utilizzare né bottiglie in plastica né plastica monouso.

Il Concessionario è obbligato ad utilizzare, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico).

L'approvvigionamento dei generi alimentari erogati è responsabilità del Concessionario. È fatto assoluto divieto di mantenere nei distributori automatici prodotti scaduti, ammalorati o contenuti in confezioni rovinata.

Il Concessionario risponderà dell'eventuale vendita di generi avariati scaduti e potenzialmente dannosi, e solleva pienamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o malattie arrecati a agli utilizzatori, provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.

La vendita di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque oltre la data di scadenza darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

ART. 11 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Scuola si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

In caso di contestazione sull'igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi o dal personale della Scuola all'uopo dedicato.

Nel corso di vigenza del contratto, nel caso di esigenza giustificata, la Scuola si riserva la facoltà di richiedere l'installazione di distributori ulteriori, anche di diversa tipologia rispetto a quelli richiesti nel presente capitolato. Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, saranno contestati formalmente attraverso PEC; il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente, nell'arco massimo di 24 ore dalla richiesta. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto.

ART. 12 – CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio deve essere garantito all'utenza dal lunedì al venerdì, per i distributori posizionati nell'edificio Ex Boccherini sito in Piazza San Ponziano 6. Per i distributori posizionati nella Biblioteca, nel Campus San Francesco e Campus Via Brunero Paolo, il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al sabato.

Il Concessionario pertanto dovrà mantenere costantemente riforniti i distributori al fine di non interrompere il servizio.

Al fine di garantire la corretta conservazione degli alimenti e il regolare svolgimento del servizio, l'aggiudicatario dovrà assicurare che i distributori automatici siano in attività 24 h su 24 h.

ART. 13 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO

Il Concessionario è tenuto ad impiegare personale qualificato ed idoneo a svolgere i servizi sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di esecuzione del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva e previdenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori (ad eccezione del personale addetto alle pulizie per le quali il Concessionario potrà ricorrere a ditte specializzate).

ART. 14 – FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi alla fornitura e all'installazione dei distributori automatici, idonei a svolgere le attività oggetto del servizio.

I distributori forniti e gli impianti eventualmente installati dal Concessionario dovranno coincidere con quanto offerto in sede di gara, e dovranno essere idonei allo svolgimento dell'attività oggetto del servizio.

Si precisa che tutti i beni forniti e installati dal Concessionario resteranno di proprietà dello stesso, pertanto, alla scadenza naturale della Concessione, così come in ogni ipotesi di cessazione anticipata della stessa, il Concessionario avrà diritto di riprendere detti beni. In particolare il Concessionario dovrà provvedere, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza fissata, alla disinstallazione e allo sgombero dei suddetti beni, senza alcun onere aggiuntivo per la Scuola.

ART. 15 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI

I Distributori Automatici di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- essere conformi alla legislazione vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi, nonché delle norme tecniche specifiche;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- accettare qualsiasi tipo di moneta (minimo € 0,05) ed essere tutti provvisti della funzionalità "rendi resto";
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- essere dotati di "lettore" per strumenti elettronici (Ad esempio: Chiavetta magnetica ricaricabile, Carta magnetica), da distribuire a cura ed onere del Concessionario, previo pagamento da parte dei richiedenti, di una cauzione di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore; Il Concessionario dovrà gestire la distribuzione delle suddette chiavette indicando la presenza di un proprio addetto in determinati luoghi e orari prestabiliti, almeno una volta a settimana, per la consegna;

- essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo e del dettaglio della composizione dei prodotti mediante selezione da tastiera o apposita etichetta;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- essere posizionati in modo da permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il suo recapito oltre al nominativo e recapito del referente cui rivolgersi in caso d'urgenza;
- essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero;

ART. 16 – RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA

Il Concessionario ha l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di raccolta differenziata e dunque in conformità al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008. n. 4.

ART. 17 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio. Le interruzioni parziali del servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente alla Scuola.

ART. 18 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

La Scuola, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi al Concessionario via PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, (artt. 80 D.Lgs. n. 50/2016);
- b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- c) sospensione, da parte delle autorità competenti, del servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- e) ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 giorni rispetto al termine convenuto;
- f) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- g) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. 18 ottobre 2001, n. 383 come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in L. 22 novembre 2002, n. 266;
- h) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- i) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- j) cessione, anche parziale, del contratto;
- m) inosservanza degli obblighi dettati dalla L. 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa (di cui all'art. 24);

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare alla Scuola, tempestivamente, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico aggiudicatario, in sede di stipula del contratto, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., specificando le generalità ed il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso. Inoltre dovrà

dichiarare di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge. La violazione del presente obbligo determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 20 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario, al fine della sottoscrizione del contratto, è obbligato a produrre adeguata polizza assicurativa RC (responsabilità civile), di durata pari a quella contrattuale, che tenga indenne la Scuola da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, con particolare riferimento ai rischi e/o danni derivanti dalla detenzione, uso e somministrazione dei prodotti erogati dai distributori automatici, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi natura a persone, a cose e/o animali causati dai distributori e/o dal loro funzionamento (quali, a titolo meramente esemplificativo, furto, contaminazione in generale, incendio, esplosione o altri eventi calamitosi).

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni sinistro, per ogni persona e per danneggiamenti a cose. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. La polizza copre senza alcuna riserva anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori. Tale polizza deve espressamente contemplare come terzi la Scuola, il personale della stessa ed in genere tutti gli aventi causa con la Scuola, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali. Eventuali franchigie previste nella polizza non potranno essere opponibili ai suddetti terzi.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Ufficio Acquisti della Scuola, ad ogni scadenza ricorrente, copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanzata.

In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate per quella specifica. In tal caso, il Concessionario dovrà trasmettere un'appendice alla stessa, rilasciata dalla compagnia di assicurazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre i servizi oggetto del presente capitolato, riportando il CIG del contratto. Il massimale assicurato non costituisce limitazione della responsabilità del Concessionario né nei confronti della Scuola né nei confronti dei terzi danneggiati.

ART. 21 – PENALI

La Scuola applicherà senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, ivi inclusa quella per il risarcimento del danno ulteriore, le seguenti penali:

a) inosservanza, accertata dalla competenti autorità o dalla Scuola, di obblighi e prescrizioni derivanti da leggi, regolamenti o disposizioni impartite dalle autorità sanitarie riguardanti l'esercizio della specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo al rispetto delle prescrizioni in materia igienico sanitaria in ordine al confezionamento, stoccaggio, trasporto e conservazione dei prodotti, alle condizioni e modalità d'uso delle attrezzature e dei locali: da € 50 a € 150 per infrazione tenuto conto del fatto se ne siano derivati o meno casi di intossicazione alimentare accertata dalle autorità sanitarie;

b) mancata erogazione del servizio imputabile all'Operatore Economico o altri casi nei quali si verifichino inconvenienti imputabili al medesimo Operatore Economico che non consentano l'erogazione stessa: € 25 per ogni giorno di interruzione del servizio senza giustificato motivo;

Gli eventuali inadempimenti oggetto dell'applicazione di penali, verranno contestati per iscritto dal RUP all'Operatore Economico, che ha facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione. Esaminate le controdeduzioni la Scuola valuta se applicare la penale e il quantum della stessa in relazione all'imputabilità o meno dell'inadempimento all'Operatore Economico, nonché alla gravità dell'infrazione. L'Operatore Economico prende atto che l'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Scuola di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 22 – OSSERVANZA NORMATIVA E RESPONSABILITA' PER DANNI

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio di attività commerciali e le disposizioni della Scuola, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, l'igiene degli alimenti, la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento e terrà indenne la Scuola da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose anche di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente.

Il Concessionario ed il personale dipendente hanno accesso nei locali della Scuola per il solo fine della gestione del servizio. Il Concessionario solleva pienamente la Scuola da ogni responsabilità per danni ed infortuni che, nell'avvalersi delle facoltà consentite dal presente affidamento, possano derivare ai suoi somministratori e a terzi, dall'uso e dalla presenza dei distributori presso i locali della Scuola.

La Stazione Appaltante non sarà tenuta a risarcire al Concessionario alcun danno a persone o cose di proprietà di quest'ultimo in conseguenza di azioni di terzi quali manomissioni, furti o altri eventi dannosi.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della Concessione e del relativo contratto, l'ufficio giudiziario territorialmente competente è individuato in base alle disposizioni contenute dagli artt. da 18 a 30 del codice di procedura civile.